



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi di promozione per misure transfrontaliere

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

Art. 20 Misure transfrontaliere

¹ Il Cantone può concedere contributi per misure transfrontaliere se esse inducono un passaggio a questi mezzi e se le parti interessate fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento.

² Se la misura riguarda un'offerta con un tratto breve situato al di fuori del territorio cantonale, a titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'ordinazione (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 LTPubb)

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

In base all'articolo 20 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per la promozione di misure transfrontaliere se esse inducono un passaggio a questi mezzi e se le parti interessate fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento. Se la misura riguarda un'offerta con un tratto breve situato al di fuori del territorio cantonale, a titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi (art. 20 cpv. 2 LTPubb).

Requisiti

Le misure transfrontaliere sono quelle misure che interessano il Cantone dei Grigioni e uno o più Stati esteri confinanti (art. 20 cpv. 1 OTPubb). Si tratta di misure volte, ad esempio, a migliorare il collegamento e ad incrementare l'attrattiva territoriale del Cantone dei Grigioni. In deroga all'articolo 16 LTPubb, la misura può riguardare un progetto concreto, ma anche una linea del trasporto pubblico verso un Paese estero confinante che sia esclusa dall'indennità.

Costi non coperti e calcolo

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per misure transfrontaliere ammonta al 50 per cento dei costi non coperti. Le parti interessate fuori Cantone sono fondamentalmente tenute a partecipare in maniera adeguata al finanziamento (art. 20 cpv. 1 LTPubb). Se la misura riguarda un'offerta con un tratto breve situato al di fuori del territorio cantonale, a titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi (art. 20 cpv. 2 LTPubb). Una volta che una linea abbia ricevuto il contributo di promozione, l'adeguatezza della partecipazione e i requisiti per l'effetto di passaggio al trasporto pubblico risultano dall'articolo 20 capoverso 2 OTPubb.

Sono considerati costi non coperti per misure transfrontaliere i costi per la pianificazione, la progettazione e l'attuazione della misura corrispondente (art. 20 cpv. 3 OTPubb).

Ai costi non coperti vengono concessi segnatamente i seguenti contributi (art. 20 cpv. 4 OTPubb):

- | | |
|---|-------------------|
| a) Introduzione di nuove linee o prolungamento di linee esistenti | 50 per cento |
| b) Progetti o misure di commercializzazione | 30 - 50 per cento |

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER MISURE TRANSFRONTALIERE

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'ordinazione realizzata si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine. In linea di principio, su richiesta il termine può essere prorogato una volta di un anno (art. 4 cpv. 1 OTPubb).

Se si effettuano ordinazioni già prima che venga garantito il contributo, i contributi non vengono concessi a meno che l'ordinazione anticipata non sia stata autorizzata dal Cantone, fermo restando che l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 2 e 3 LTPubb).

Eventuali contributi della Confederazione devono essere considerati in sede di determinazione (art. 24 cpv. 1 LTPubb) e non sono vincolanti per i contributi cantonali (art. 24 cpv. 2 LTPubb). I contributi di promozione secondo la LTPubb possono essere cumulati e di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone, non possono superare l'80 per cento dei costi non coperti per la singola misura (art. 24 cpv. 3 LTPubb).

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi, ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Descrizione delle misure e degli obiettivi da conseguire
- Prospetto dettagliato dei costi
- Prova del finanziamento da parte degli Stati esteri confinanti

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.